

REGOLAMENTO (CE) N. 590/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2008

recante modifica e deroga del regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, lettere b), f) e j),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1182/2007 prevede che un aiuto finanziario nazionale possa essere concesso alle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso. Tale aiuto dovrebbe aggiungersi al fondo di esercizio. Per autorizzare un'organizzazione di produttori a inserire l'aiuto supplementare nel proprio programma operativo, quest'ultimo dovrebbe, se necessario, essere modificato. In tal caso gli Stati membri dovrebbero essere in grado di aumentare la percentuale limite di cui può essere incrementato l'importo inizialmente approvato del fondo di esercizio, indicata all'articolo 67, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'articolo 82, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1580/2007 stabilisce che il pagamento delle spese di trasporto per la distribuzione gratuita sia subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestano le spese di trasporto realmente sostenute. Tuttavia, le spese di trasporto relative alla distribuzione gratuita sono coperte dagli importi forfettari specificati nell'allegato XI del regolamento e non è quindi necessario fornire tali dati, mentre dovrebbero essere richieste informazioni sulla distanza utilizzata come base per il calcolo dell'importo forfettario.
- (3) È opportuno modificare la data indicata all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1580/2007, entro cui gli Stati membri presentano alla Commissione una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori, spostandola

⁽¹⁾ GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2008 (GU L 146 del 5.6.2008, pag. 7).

al 31 gennaio, al fine di tenere conto della possibilità reale che gli Stati membri rimandino fino al 20 gennaio l'approvazione dei programmi operativi e dei fondi di esercizio.

- (4) L'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1580/2007 stabilisce che gli Stati membri presentino richiesta di rimborso comunitario dell'aiuto finanziario nazionale approvato, effettivamente concesso alle organizzazioni di produttori, anteriormente al 1º marzo dell'anno successivo all'esecuzione annuale dei programmi operativi. Poiché gli Stati versano gli aiuti alle organizzazioni di produttori entro il 15 ottobre dell'anno successivo all'anno di esecuzione del programma, il termine per la richiesta, da parte degli Stati membri, del rimborso della Commissione dovrebbe essere prorogato al 1º gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma.

- (5) L'articolo 116, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007 stabilisce che, ove necessario, gli Stati membri possano effettuare pagamenti dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 71 di tale regolamento. A fini di corretta gestione finanziaria, dovrebbe tuttavia essere fissata una scadenza finale per tali pagamenti. Per le stesse ragioni, una serie di disposizioni analoga dovrebbe essere aggiunta anche all'articolo 116, paragrafo 3, del regolamento.

- (6) L'articolo 122, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede che le organizzazioni di produttori rimborsino il contributo comunitario ove i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato siano tenuti a rimborsare una somma equivalente al valore dei prodotti messi a loro disposizione, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto dovute alle irregolarità. Le organizzazioni di produttori non dovrebbero tuttavia essere considerate responsabili di irregolarità attribuibili ai destinatari dei prodotti ritirati e tale requisito dovrebbe pertanto essere eliminato.

- (7) Per garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento fra gli Stati membri, sarebbe opportuno chiarire che, per i programmi operativi attuati nel 2007, si dovrebbero continuare ad applicare disposizioni identiche a quelle contenute nel regolamento (CE) n. 544/2001 della Commissione, del 20 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio relativamente ad un aiuto finanziario supplementare a favore dei fondi d'esercizio ⁽³⁾.

⁽³⁾ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 20.